

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

| | | |
|------------|---------------|-------------|
| Anno: 2012 | Numero: 44928 | Sezione: IV |
|------------|---------------|-------------|

Soggetto imputato

| | | | |
|---------------------------|--|----------|-----------|
| Datore di lavoro pubblico | <input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato | C.S.E. | Dirigente |
| Responsabile dei lavori | Committente | Preposto | R.S.P.P. |
| Lavoratore | Altro: | | |

Esito

| | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------------------|----------------------|
| Assoluzione | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Condanna: | <input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva | pena pecuniaria | pena sia detentiva che pecuniaria | pena non specificata |
| Concorso di colpa del soggetto leso: no | | | | |
| Risarcimento alla costituita parte civile: si | | | | |
| Altro: pena sospesa subordinatamente al pagamento di una provvisoria | | | | |
| Quantum: tre mesi di reclusione | | | | |
| Gradi precedenti | | | | |
| 1° Grado: Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno condanna alla pena di tre mesi di reclusione oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile cui assegna una provvisoria immediatamente esecutiva dell'importo di €15.000,00; concede la sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della provvisoria. | | | | |
| 2° Grado: Sentenza Corte di Appello di Ancona del 14 luglio 2011 n.119 di conferma del primo grado. | | | | |
| Precedente giudizio di Cassazione: no | | | | |
| Corte di Appello in sede di rinvio: no | | | | |

Classificazione dell'evento

| | | | | |
|--|---|----------------------------|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Infortunio | Malattia | Non riguarda un infortunio | | |
| Tipo di evento: | <input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale | Mancata tutela | | |
| Tipo di infortunio: | <input checked="" type="checkbox"/> lesioni | morte | | |

Fattispecie

Mentre si trovava sul tetto di un edificio su cui l'impresa, di cui era dipendente con la mansione di operaio manovale, stava eseguendo lavori di riparazione e miglioramento sismico, cadeva di sotto e riportava lesioni personali con una prognosi di oltre 40 giorni.

Soggetto leso

| | | | | |
|---|-----------|-----------|--------------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Operaio | Artigiano | Impiegato | Imprenditore | Altro: |
| Ulteriori soggetti lesi: no | | | | |

Tipologia del luogo di avvenimento

| | | | |
|--|---|---------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Cantiere | Fabbrica | Ufficio | Altro: |
| Pubblico | <input checked="" type="checkbox"/> Privato | | |

Principio di diritto

La normativa antinfortunistica, in particolare il D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4, delinea le tre distinte figure, del datore di lavoro del dirigente del preposto, nelle quali erano esattamente inquadrabili i tre imputati. Quanto alla mancanza di uno specifico atto scritto di incarico o di conferimento di delega si doveva condividere l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la delega può essere orale e / non occorre la forma scritta ne' ad substantiam ne' ad probationem; nella specie l'incarico era stato provato indiscutibilmente dalle dichiarazioni di tutti dipendenti, che ricevevano specifici ordini dall'imputato. La necessità di una accettazione dell'incarico stesso da parte dell'interessato, sono all'evidenza infondate una volta che il suo ruolo di preposto è risultato dimostrato per le mansioni che lo stesso effettivamente svolgeva. Rientra tra gli obblighi del capocantiere la sorveglianza dei lavori e la vigilanza dei dipendenti. Sulla subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento delle obbligazioni civili secondo, la Corte condivideva la decisione del primo giudice di applicazione della provvisoria, rilevando che le condizioni economiche degli imputati, imprenditori e liberi

professionisti, erano tali da poter sopportare in concreto tale statuizione. La corte respingeva anche l'eccezione secondo cui la quantificazione della provvisionale nella misura di Euro 15.000 sarebbe stata superiore a quella del danno subito, del quale secondo gli imputati non era stata data prova e non avrebbe tenuto conto del fatto che l'infortunato aveva ricevuto indennità dall'Inail con cui sarebbe stato ristorato l'intero danno patrimoniale; i giudici correttamente osservavano che l'indennità Inail non esclude la corresponsione del danno differenziale, ovvero del maggior pregiudizio sofferto in concreto e rilevavano altresì che il danno patrimoniale correlato all'infortunio era collegato in particolare alla incapacità di svolgere attività lavorativa per circa sei mesi, ed era già di per sè superiore alla indennità corrisposta dall'Inail; ciò senza tener conto del danno biologico e di quello morale comunque spettanti alla persona offesa.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

| | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Rigetto del ricorso | Ricorso inammissibile |
| Annullamento: | <i>senza rinvio</i> <i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i> |
| Dispositivo: rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che liquida in complessivi €2500,00 oltre accessori come per legge. | |

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.